

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

1

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Sommario

1. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001).....	3
2. Definizioni rilevanti	4
2.1. La Pubblica Amministrazione	4
2.2. Enti della Pubblica Amministrazione.....	4
2.3. Pubblici Ufficiali	6
2.4. Incaricati di Pubblico servizio	8
2.5. Descrizione delle fattispecie incriminatrici rilevanti.....	11
2.6. L'ampliamento del campo di applicazione dell'art. 24 D.lgs. n. 231/2001. Altre fattispecie rilevanti per l'attività dell'ente	35
3. Mappa aziendale delle aree a rischio reati contro la P.A.....	44
4. Principi generali di comportamento	47
5. Presidi di controllo specifici.....	50
6. In particolare: gestione dei fenomeni corruttivi	56
7. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati nei rapporti con la P.A.	72
7. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	94

1. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Decreto 231") individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la Fondazione intrattiene con la Pubblica Amministrazione (di seguito anche "P.A."). Altra fattispecie di reato che ha come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. è prevista dall'art. 25-*decies* del Decreto 231.

I reati concernenti la presente Parte speciale sono compiutamente descritti nell'Allegato 1 del Modello ed aggiornati sia con il D.lgs. n. 75/2020 "Direttiva PIF", che ha introdotto tra i reati-presupposto la frode nelle pubbliche forniture, il peculato e l'abuso d'ufficio, sia con la c.d. Legge "Spazzacorrotti", che ha introdotto il delitto di traffico di influenze illecite¹, o *trading in influence*, la cui finalità consiste nella punizione di condotte prodromiche e produttive di possibili accordi corruttivi.

Ulteriore e recente aggiornamento dell'elenco dei reati-presupposto della disciplina di cui al Decreto 231 ha riguardato l'inserimento nell'art. 24 – ad opera dall'art. 6-*ter*, comma 2, *lett. a)*, D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 – delle fattispecie di:

- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.).

¹ Il delitto di traffico di influenze illecite, introdotto nel Codice Penale per effetto della L. 190/2012 in rettifica di alcune convenzioni internazionali, è volto ad incriminare condotte di intermediazione svolte da soggetti terzi che si interpongono tra il privato e il pubblico ufficiale in una fase antecedente e funzionale al raggiungimento di futuri accordi di corruzione.

2. Definizioni rilevanti

2.1. La Pubblica Amministrazione

I reati di cui alla presente Parte Speciale trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, la cui nozione, beninteso, comprende – come verrà meglio chiarito appresso – anche soggetti pubblici non nazionali, quali ad esempio le Corti internazionali, gli organi e i funzionari dell'Unione europea, le assemblee parlamentari internazionali, le organizzazioni internazionali, nonché i funzionari di Stati esteri.

Si indicano, pertanto, qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" ed "Incaricati di Pubblico Servizio".

2.2. Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Nel Codice penale non è rilevabile una definizione di P.A.

Nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgono *"tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici"*.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - 2.1. Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - 2.2. Ministeri;
 - 2.3. Camera dei deputati e Senato della Repubblica;
 - 2.4. Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - 2.5. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - 2.6. ANAC;
 - 2.7. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - 2.8. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - 2.9. Banca d'Italia;
 - 2.10. Consob;
 - 2.11. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - 2.12. Agenzia delle Entrate;
 - 2.13. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;

8. Unione europea e Istituti collegati;
9. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - 9.1. INPS;
 - 9.2. CNR;
 - 9.3. INAIL;
 - 9.4. INPDAI;
 - 9.5. ISTAT;
 - 9.6. ENASARCO;
 - 9.7. ASL;
10. Enti e Monopoli di Stato;
11. RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

2.3. Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale *"agli effetti della legge penale"* colui il quale esercita *"una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*.

Il secondo comma definisce la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta, invece, un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria", in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, agli effetti della legge penale

"è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da "*norme di diritto pubblico*", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

(a) poteri deliberativi;

(b) poteri autoritativi;

(c) poteri certificativi.

Ebbene, con particolare riferimento all'attività dell'ente, la figura in questione può essere coinvolta nei seguenti reati, secondo le modalità previste dalle rispettive norme incriminatrici:

- Concussione (art. 317 c.p.);

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (art. 314, comma primo, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

2.4. Incaricati di Pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che

"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma

caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – come la "pubblica funzione" – da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine", né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. In sostanza, trattasi di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarità, esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad

un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la P.A.;
- c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Ebbene, la figura in questione può essere coinvolta nei seguenti reati, secondo le modalità previste dalle rispettive norme incriminatrici:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);

- Induzione a non rendere dichiarazioni od a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Peculato (art. 314, comma primo, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.).

2.5. Descrizione delle fattispecie incriminatrici rilevanti

2.5.1. Peculato (art. 314, comma primo, c.p.)

Il primo comma dell'art. 314 co. 1° c.p. prevede che:

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi".

Se dalla commissione del fatto ne deriva un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

2.5.2. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

L'art. 316 c.p. prevede che:

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui,

riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”.

Se dalla commissione del fatto ne deriva un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

2.5.3. Concussione (art. 317 c.p.)

L'art. 317 c.p. dispone che:

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Detta ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità. Nel reato in esame si presume l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale. Il delitto in esame è plurioffensivo. Scopo dell'incriminazione è, da un lato, tutelare l'interesse della Pubblica Amministrazione alla correttezza reputazione dei pubblici funzionari e, dall'altro, impedire che gli estranei subiscano sopraffazioni e in genere danni per gli abusi di potere dei funzionari medesimi.

Le sanzioni previste per questo reato sono le sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a), se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1 , lett. b) si

applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

2.5.4. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

L'art. 318 c.p. prevede:

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva per sé o per altri, denaro o altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o al fine di omettere, ritardare, o aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o avere compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio, determinando in tal senso un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (esempio: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri lavori).

Inoltre, detto reato si differenzia dalla concussione, di cui all'art. 317 c.p., in quanto, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro; nella concussione, invece, il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio. In definitiva, nella concussione il privato "*certat de danno vitando*", mentre nella corruzione "*certat de lucro captando*".

Le sanzioni previste in caso di corruzione impropria sono solo di carattere pecuniario fino a 200 quote.

Questo reato è ipotizzabile per il settore in cui opera l'ente. Sono di seguito elencate le occasioni in cui il reato in parola potrebbe essere commesso:

- pressioni, sollecitazioni, etc. in ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con Pubbliche Amministrazioni titolari del potere di assumere determinazioni, in modo attivo od omissivo, favorevoli o sfavorevoli per l'ente, che va considerato a sua volta sia in veste attiva (soddisfazione di interessi), sia in veste passiva (oggetto di vigilanza), sia in veste di attore economico (contratti pubblici);
- partecipazione a gare d'appalto;
- contatti con la P.A. in ottica di possibile precostituzione di favori o di collegamenti;
- attività promozionali presso i clienti P.A., comprese, ad esempio, le organizzazioni di eventi all'interno del Bioparco;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessione ed ogni altra relazione necessaria per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione degli omaggi e delle altre spese di rappresentanza;
- gestione delle donazioni, dei contributi e delle sponsorizzazioni;
- selezione e gestione delle risorse umane;
- riconoscimento fittizio di provvigioni o somme o vantaggi di qualsiasi natura a favore di P.A., anche mediante interposizione di soggetti terzi rispetto alle amministrazioni stesse.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i campi di attenzione:

- ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con P.A., sia attivo che passivo;
- contatti con P.A. non specificatamente motivati;
- disponibilità di fondi;
- contatti con i clienti.

Per concludere la trattazione è necessario indicare quali sono gli strumenti di rilevazione e prevenzione:

- limitazione dei soggetti, interni ed esterni, in contatto con pubbliche amministrazioni;
- procedure informative in caso di richieste, offerte, gare nei confronti di P.A.;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- vincoli nella corresponsione di onorari a legali esterni e consulenti, nonché definizione di specifici indicatori nei relativi rapporti (e.g., tariffari professionali e accordi economici formalizzati nelle lettere di incarico e nei contratti di consulenza);
- controlli sugli affidamenti di incarico e sui rapporti con consulenti esterni (legali, fiscali, etc.);
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione;
- tracciabilità dei rapporti con clienti;
- tracciabilità della documentazione;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza con particolare riguardo all'eventuale ipotesi di proposte o richieste illecite o sospette ricevute, avanzate da appartenenti a P.A. È, inoltre, fatto espresso divieto di contatti con le P.A. non specificatamente motivati.
- Procedure aziendali: v. *infra* § 5.

2.5.5. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

L'art. 319 c.p. dispone:

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

L'art. 319 si pone in rapporto di specialità per coincidenza tra fattispecie e sotto-fattispecie rispetto alla previsione dell'art. 318, poiché sanziona alcune condotte, attive od omissive, che esprimono la funzione o il servizio.

La fattispecie in esame è caratterizzata dalla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

Le sanzioni in caso di corruzione propria sono previste sia pecuniarie da 200 a 600 quote (ovvero da 300 a 800 quote laddove si tratti ipotesi aggravata ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a), se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

2.5.6. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

L'art. 319-ter c.p. dispone:

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

La norma si pone in rapporto di specialità per coincidenza tra fattispecie e sotto-fattispecie rispetto alla previsione dell'art. 318, poiché sanziona condotte che esprimono

la funzione. Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 e 319.

Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale; è sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari. Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

È importante notare come giurisprudenza costante per "atto giudiziario" intenda ogni atto che sia funzionale ad un procedimento giudiziario, indipendentemente da chi lo realizza, e si ponga quale strumento per arrecare un favore o un danno nei confronti di una delle parti di un processo civile, penale o amministrativo, (si veda in tal senso Cassazione penale, Sez. 6, sentenza 25 maggio 2009, n. 36323, 28 febbraio 2005, n. 13919, Baccarini, nonché da ultimo Sez. Unite sent. n. 15208/2010). Nel caso oggetto dell'ultima decisione giurisprudenziale si è definito atto giudiziario una testimonianza in un processo penale.

Le sanzioni previste per questo tipo di reato sono sia di carattere pecuniario (da 200 a 600 quote e nei casi di condanna da 300 a 800 quote) sia di carattere interdittivo. In caso di condanna, si applicano le sanzioni *ex art. 9, comma 2*, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a). Se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni).

Questo reato è ipotizzabile nel settore in cui opera l'ente. Sono di seguito elencate le occasioni in cui il reato in parola potrebbe essere commesso:

- ogni ipotesi di contenzioso giudiziario nel quale l'ente rivesta la qualifica di attore, convenuto, imputato, ricorrente, etc.; più nel dettaglio, vengono in considerazione tutte le aree e funzioni che possono decidere il ricorso alle vie giudiziarie e/o sostenere la gestione del contenzioso, con particolare riguardo a

quelle aree o a quei soggetti che possono avere rapporti, diretti o indiretti, con gli organi giudiziari.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i campi di attenzione:

- ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con organi giudiziari, sia attivo sia passivo;
- contatti con organi giudiziari non specificamente motivati;
- rapporti con legali;
- disponibilità di fondi;
- gestione del contenzioso.

Per concludere la trattazione è necessario indicare quali sono gli strumenti di rilevazione e prevenzione:

- limitazione dei soggetti in contatto con organi giudiziari;
- procure e deleghe: formale attribuzione di poteri e responsabilità ai soggetti che devono gestire i contenziosi giudiziari o stragiudiziali o i procedimenti arbitrali;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche per via mediata, con organi giudiziari;
- vincoli alla costituzione o alla disponibilità di fondi;
- controlli sugli affidamenti di incarichi e sui rapporti con legali esterni;
- vincoli nella corresponsione di onorari a legali esterni, nonché definizione di specifici indicatori nei relativi rapporti;
- verifica dell'effettivo espletamento delle prestazioni contabilizzate;
- tracciabilità della documentazione;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza con particolare riferimento ai casi di contenziosi o di vere e proprie vertenze giudiziarie, di proposte o richieste illecite o sospette avanzate da appartenenti ad organi giudiziari;
- Procedure aziendali: v. *infra* § 5.

2.5.7. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

L'art. 319-*quater* c.p. prevede che:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

Tale ipotesi di reato, ampliando la rilevanza penale del comportamento del soggetto pubblico, lo estende a comportamenti caratterizzati da forme diverse e più attenuate della costrizione, tipiche della concussione, ma comunque tali da indurre il soggetto a dare o promettere utilità per sé o per un terzo. Tale reato, infatti, si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad altri soggetti denaro o altra utilità.

In suddetta ipotesi, la punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena. Con particolare riguardo alla distinzione tra il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità e le fattispecie corruttive, la giurisprudenza ha evidenziato come il primo reato occupi una posizione intermedia tra la concussione e l'accordo corruttivo vero e proprio.

Secondo la sentenza n. 12228/2014 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'elemento differenziatore tra i due illeciti deve essere apprezzato cogliendo le

connotazioni del rapporto intersoggettivo tra il funzionario pubblico e l'*extraneus* e, segnatamente, la presenza o meno di una soggezione psicologica del secondo nei confronti del primo.

Al riguardo, ciò che rileva è il diverso modo con cui l'*intraneus*, nei due delitti, riesce a realizzare l'illecita utilità: mentre la corruzione è caratterizzata da un accordo liberamente e consapevolmente concluso, su un piano di sostanziale parità sinallagmatica, tra i due soggetti che mirano ad un comune obietti illecito, nell'induzione indebita si ha uno stato di soggezione del privato, il cui processo volitivo non è spontaneo ma è innescato, in sequenza causale, dall'abuso del funzionario pubblico, che volge a suo favore la posizione di debolezza psicologica del primo.

La stessa Corte di Cassazione precisa che

"il requisito che contraddistingue, nel suo peculiare dinamismo, la induzione indebita e la differenza dalle fattispecie corruttive è la condotta comunque prevaricatrice dell'intraneus, il quale, con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, convince l'extraneus alla indebita dazione o promessa. È vero che anche le condotte corruttive non sono svincolate dall'abuso della veste pubblica, ma tale abuso si atteggia come connotazione (di risultato) delle medesime e non svolge il ruolo, come accade nei reati di concussione e di induzione indebita, di strumento indefettibile per ottenere, con efficienza causale, la prestazione indebita".

Le sanzioni previste per l'ente sono sia di carattere pecuniario da 300 a 800 quote e nel caso di condanna sono previste sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a); se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

Il reato è ipotizzabile per il settore in cui opera l'ente. Sono di seguito elencate le occasioni in cui il reato in parola potrebbe essere commesso:

- pressioni, sollecitazioni, etc. in ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con P.A. titolari del potere di assumere determinazioni, in modo attivo od omissivo, favorevoli o sfavorevoli per l'ente;
- partecipazione a gare d'appalto;
- contatti di relazioni esterne con P.A. in ottica di possibile precostituzione di favori o di collegamenti;
- attività promozionali presso i clienti P.A.;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessione ed ogni altra relazione necessaria per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione degli omaggi e delle altre spese di rappresentanza;
- gestione delle donazioni, dei contributi e delle sponsorizzazioni;
- selezione e gestione delle risorse umane;
- riconoscimento fittizio di provvigioni o somme o vantaggi di qualsiasi natura a favore di Pubbliche Amministrazioni, anche mediante interposizione di soggetti terzi rispetto alle amministrazioni stesse.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso il reato, bisogna ora individuare i campi di attenzione:

- ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con Pubbliche Amministrazioni, sia attivo che passivo;
- contatti con Pubbliche Amministrazioni non specificamente motivati;
- disponibilità di fondi;
- contatti con i clienti;

Per concludere la trattazione è necessario indicare quali sono gli strumenti di rilevazione e prevenzione:

- limitazione dei soggetti, interni ed esterni, in contatto con P.A.;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con P.A.;
- procedure informative in caso di richieste, offerte, gare nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;

- vincoli nella corresponsione di onorari a legali esterni e consulenti, nonché definizione di specifici indicatori nei relativi rapporti;
- verifica dell'effettivo espletamento delle attività intermediazione relative a prestazioni contabilizzate;
- controlli sugli affidamenti di incarico e sui rapporti con consulenti esterni (legali, fiscali, etc.)
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione;
- tracciabilità dei rapporti con clienti;
- individuazione dei soggetti che hanno rapporti con i clienti ed obbligo di report inviati ad adeguato livello gerarchico;
- tracciabilità della documentazione;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza con particolare riguardo all'eventuale ipotesi di proposte o richieste illecite o sospette ricevute, avanzate da appartenenti a P.A. È, inoltre, fatto espresso divieto di contatti con le P.A. non specificamente motivati;
- Procedure aziendali: v. *infra* § 5.

2.5.8. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

L'art. 320 c.p. prevede che:

"Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 c.p.si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di un pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere

d'ufficio, determinando in tal modo un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità.

Le sanzioni previste sono quelle già indicate in ordine ai reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter e 319-quater sopracitati.

2.5.9. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

L'art. 321 c.p. prevede che:

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

È punito il soggetto privato che dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale e all'incaricato di un pubblico servizio affinché egli compia un atto del suo ufficio (art. 318, comma 1 c.p.) o un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).

Vale, anche per questo reato, quanto già riferito in relazione all'art. 318 c.p. con le precisazioni che si indicano di seguito.

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell'attività del soggetto qualificato. All'interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

- in primo luogo, si distingue tra corruzione passiva, che riguarda il fatto dell'*intraneus* (soggetto qualificato) che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e corruzione attiva, che riguarda il fatto dell'*extraneus* (soggetto privato) il quale dà il denaro o l'utilità ovvero li promette;

- la corruzione viene distinta in rapporto al momento del *pactum sceleris*: se esso interviene prima del compimento dell'atto si ha la corruzione antecedente; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell'atto si ha la corruzione susseguente.

La corruzione costituisce un così detto "reato proprio a concorso necessario", che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l'incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320).

In virtù dell'art. 321, la responsabilità è estesa anche al soggetto privato. La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o l'altra utilità. Oggetto dell'accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Nell'ipotesi di corruzione di cui all'art. 319 c.p., la condotta deve essere compiuta

"per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio".

L'atto contrario ai doveri di ufficio va individuato avendo riguardo al mancato rispetto da parte del pubblico funzionario, nell'emanazione dell'atto, delle regole che ineriscono all'uso del potere discrezionale; con la conseguenza che la contrarietà ai doveri di ufficio si traduce anche nella illegittimità dell'atto sotto il profilo del diritto amministrativo.

Nella corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito a prescindere dal compimento di un determinato atto che possa recare beneficio al corruttore.

Diversamente dalla normativa precedente all'entrata in vigore della legge 190/2012, ora sia il pubblico ufficiale, sia il soggetto privato, sia l'ente in virtù di quanto previsto dal

D.lgs. n. 231/2001, sono sanzionati per la sola dazione indebita di tale utilità, senza la necessità che ai fini della sussistenza del reato il pubblico ufficiale compia un atto di ufficio. Il soggetto qualificato deve ricevere la retribuzione o la sua promessa per compiere un atto dell'ufficio ovvero ricevere la sola retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto; l'atto dell'ufficio è un atto conforme ai doveri funzionali, posto in essere nel pieno rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, bisogna distinguere a seconda che la corruzione (propria o impropria) sia antecedente o susseguente: mentre nella seconda il dolo è generico (consistente nella rappresentazione e volizione del fatto), rispetto alla prima si prevede altresì un dolo specifico, richiedendosi che il soggetto agisca al fine di compiere, omettere o ritardare l'atto. In questo caso, le sanzioni pecuniarie applicabili all'ente sono fino a 200 quote e non sono, invece, previste sanzioni interdittive.

2.5.10. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

L'art. 322 c.p. dispone:

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, tale figura è inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo di reato di corruzione propria ed impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione passiva.

Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità.

Più nel dettaglio, il 1° e il 2° comma prevedono due ipotesi di istigazione alla corruzione passiva, rispettivamente impropria e propria, la cui condotta è posta in essere dal privato e consiste nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità, fatta al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri. Relativamente alla offerta e alla promessa, è necessario che queste siano caratterizzate da effettività, serietà e idoneità alla realizzazione dello scopo: siano, cioè, tali da indurre il destinatario al compimento, ritardo o omissione dell'atto.

Il 3° e il 4° comma configurano ipotesi di istigazione alla corruzione attiva, impropria e propria, che si realizzano allorché sia il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio (corruzione impropria) ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri (corruzione propria). Anche la sollecitazione deve essere seria ed idonea a determinare il comportamento del privato.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico; questo consiste, per il privato, nello scopo di indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o ritardare l'atto, per il soggetto qualificato nella finalità di compiere, omettere o ritardare l'atto medesimo.

Piuttosto problematica appare la distinzione tra la istigazione alla corruzione attiva dalla induzione indebita nella forma tentata, dal momento che, come la richiamata sentenza della Cassazione n. 12228/2014 precisa,

"entrambe le fattispecie implicano forme di interazione psichica, nel senso che sia l'una che l'altra si configurano attraverso comportamenti di "interferenza motivazionale sull'altrui condotta".

In realtà, ai fini di una distinzione tra le due fattispecie, occorre soffermarsi sul concetto di induzione di cui all'art. 319-*quater* c.p., che presuppone un *quid pluris* rispetto al concetto di "sollecitazione" di cui all'art. 322 c.p., commi 3 e 4, da individuarsi nel carattere perentorio ed ultimativo della richiesta e nella natura reiterata ed insistente della medesima.

Le Sezioni Unite della Cassazione evidenziano che

"sul piano strutturale, la condotta induttiva, diversamente dalla sollecitazione, deve coniugarsi dinamicamente con l'abuso, sì da esercitare sull'extraneus una pressione superiore rispetto a quella conseguente alla mera sollecitazione. Rimane integrata quest'ultima, invece, nell'ipotesi in cui il pubblico agente propone al privato un semplice scambio di favori, senza fare ricorso ad alcun tipo di prevaricazione, sicché il rapporto tra i due soggetti si colloca in una dimensione paritetica".

In relazione ai commi 1 e 3 dell'art. 322, comma 1, c.p. sono previste sanzioni pecuniarie fino a 200 quote, senza alcuna sanzione interdittiva. Per i commi 2 e 4 dell'art. 322 c.p. sono, invece, previste sanzioni pecuniarie da 200 a 600 quote e in quest'ultima ipotesi, in caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a), se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati

dall'art. 5, comma 1 , lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

2.5.11. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)

L'art. 322-*bis* c.p. prevede che:

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

Fatte salve le peculiari qualifiche soggettive, funzioni o attività espressamente indicate dalla norma in esame, le condotte sono equivalenti alle fattispecie primarie di riferimento. Le sanzioni pecuniarie previste per i reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-

quater, 320, 321 e 322 c.p., si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-*bis* c.p.

2.5.12. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

L'art. 323 c.p. prevede che:

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità."

Se dalla commissione del fatto ne deriva un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

2.5.13. Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)

L'art. 346-*bis* c.p. prevede che:

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno

degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

La fattispecie in commento è stata inserita nel catalogo dei reati 231 con l'entrata in vigore della Legge n. 3/2019. Per questa tipologia di reato si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote e nei casi di condanna non sono previste sanzioni interdittive. Questo reato è ipotizzabile per il settore in cui l'ente. Sono di seguito elencate le occasioni in cui il reato in parola potrebbe essere commesso:

- pressioni, sollecitazioni, etc. in ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con P.A. titolari del potere di assumere determinazioni, in modo attivo od omissivo, favorevoli o sfavorevoli per l'ente;
- contatti di relazioni esterne con P.A. in ottica di possibile precostituzione di favori o di collegamenti;
- attività promozionali presso i clienti P.A.;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessione ed ogni altra relazione necessaria per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione delle consulenze ed incarichi professionali;
- gestione degli omaggi e delle altre spese di rappresentanza;

- gestione delle donazioni, dei contributi e delle sponsorizzazioni;
- selezione e gestione delle risorse umane;
- riconoscimento fittizio di provvigioni o somme o vantaggi di qualsiasi natura a favore di Pubbliche Amministrazioni, anche mediante interposizione di soggetti terzi rispetto alle amministrazioni stesse.

Di seguito, si elencano i campi di attenzione:

- ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con Pubbliche Amministrazioni, sia attivo che passivo;
- contatti con Pubbliche Amministrazioni non specificamente motivati;
- disponibilità di fondi;
- contatti con i clienti;

Per concludere la trattazione è necessario indicare quali sono gli strumenti di rilevazione e prevenzione:

- limitazione dei soggetti, interni ed esterni, in contatto con P.A.;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con P.A.;
- procedure informative in caso di richieste, offerte, gare nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- vincoli nella corresponsione di onorari a legali esterni e consulenti, nonché definizione di specifici indicatori nei relativi rapporti;
- verifica dell'effettivo espletamento delle attività intermediazione relative a prestazioni contabilizzate;
- controlli sugli affidamenti di incarico e sui rapporti con consulenti esterni (legali, fiscali, etc.);
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione;
- tracciabilità dei rapporti con clienti;
- individuazione dei soggetti che hanno rapporti con i clienti ed obbligo di report inviati ad adeguato livello gerarchico;

- tracciabilità della documentazione;
- controllo sulla gestione delle consulenze ed incarichi professionali;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza con particolare riguardo all'eventuale ipotesi di proposte o richieste illecite o sospette ricevute, avanzate da appartenenti a P.A. È, inoltre, fatto espresso divieto di contatti con le P.A. non specificatamente motivati;
- Procedure aziendali: v. *infra* § 5.

2.5.14. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

L'art. 353 c.p. dispone:

"Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà".

Nel caso di commissione del delitto in parola, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.lgs. 231/2001.

Con riferimento alle occasioni di commissione del reato, campi di interesse, nonché strumenti di rilevazione e prevenzione, si rinvia a quanto già esposto in relazione alle fattispecie precedentemente descritte.

2.5.15. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.)

L'art. 353-*bis* c.p. dispone:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".

Nel caso di commissione del delitto in parola, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.lgs. 231/2001.

Con riferimento alle occasioni di commissione del reato, campi di interesse, nonché strumenti di rilevazione e prevenzione, si rinvia a quanto già esposto in relazione alle fattispecie precedentemente descritte.

2.5.16. Induzione a non rendere dichiarazioni od a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

L'art. 377-*bis* c.p. dispone:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Nel caso di commissione del delitto in parola, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Con riferimento alle occasioni di commissione del reato, campi di interesse, nonché strumenti di rilevazione e prevenzione, si rinvia a quanto già esposto in relazione alle fattispecie precedentemente descritte.

2.6. L'ampliamento del campo di applicazione dell'art. 24 D.lgs. n. 231/2001. Altre fattispecie rilevanti per l'attività dell'ente

Nell'ambito dei rapporti con la P.A., a seguito della riformulazione di talune fattispecie contenute nell'art. 24 D.lgs. n. 231/01 mediante cui si è ampliato il novero dei finanziamenti/sovvenzioni statali rispetto ai quali, possono in astratto verificarsi reati in danno allo Stato o alla UE quali Enti erogatori, vengono in rilievo i seguenti reati:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.).

Inoltre, per la potenziale rilevanza assunta nell'ambito di eventuali rapporti negoziali con la P.A., particolare menzione merita il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), oggetto di un recente ampliamento del campo applicativo del citato art. 24. Al

riguardo, è utile rammentare come la giurisprudenza di legittimità abbia recentemente interpretato in senso ampio il concetto di "forniture": segnatamente, queste comprendono non solo le cose, ma altresì le opere; dunque, anche il *facere* costituito dalle prestazioni di materiali, nonché dalle attività tecniche e lavorative di una impresa, che assicurano il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico (così Cassazione Penale, sez VI, 18-09-2020, dep. 08-10-2020, n. 28130).

Con riferimento alle occasioni di commissione del reato, campi di interesse, nonché strumenti di rilevazione e prevenzione, si rinvia a quanto già esposto in relazione alle fattispecie precedentemente descritte.

2.6.1. Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)

L'art. 316-*bis* c.p. dispone:

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Nel caso di commissione del delitto in parola, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.lgs. 231/2001.

Con riferimento alle occasioni di commissione del reato, campi di interesse, nonché strumenti di rilevazione e prevenzione, si rinvia a quanto già esposto in relazione alle fattispecie precedentemente descritte.

2.6.2. Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

L'art. 316-ter c.p. dispone:

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."

Nel caso di commissione del delitto in parola, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.lgs. 231/2001.

Con riferimento alle occasioni di commissione del reato, campi di interesse, nonché strumenti di rilevazione e prevenzione, si rinvia a quanto già esposto in relazione alle fattispecie precedentemente descritte.

2.6.3. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)

L'art. 640 co. 2 n. 1 *bis* c.p. dispone:

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Nel caso di commissione del delitto in parola, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.lgs. 231/2001.

Con riferimento alle occasioni di commissione del reato, campi di interesse, nonché strumenti di rilevazione e prevenzione, si rinvia a quanto già esposto in relazione alle fattispecie precedentemente descritte.

2.6.4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

L'art. 640-*bis* c.p. dispone:

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Nel caso di commissione del delitto in parola, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.lgs. 231/2001.

Con riferimento alle occasioni di commissione del reato, campi di interesse, nonché strumenti di rilevazione e prevenzione, si rinvia a quanto già esposto in relazione alle fattispecie precedentemente descritte.

2.6.5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.)

L'art. 316-*ter* c.p. dispone:

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.”.

Nel caso di commissione del delitto in parola, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.lgs. 231/2001.

Con riferimento alle occasioni di commissione del reato, campi di interesse, nonché strumenti di rilevazione e prevenzione, si rinvia a quanto già esposto in relazione alle fattispecie precedentemente descritte.

2.6.6. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

L'art. 356 c.p. dispone:

"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

Nel caso di commissione del delitto in parola, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la

sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.lgs. 231/2001.

Con riferimento alle occasioni di commissione del reato, campi di interesse, nonché strumenti di rilevazione e prevenzione, si rinvia a quanto già esposto in relazione alle fattispecie precedentemente descritte.

2.6.7. Delitti di criminalità organizzata (artt. 416, 416-bis e 416-ter c.p.)

L'art. 416 c.p. dispone:

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

L'art. 416-*bis* c.p. dispone:

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo,

il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”.

L'art. 416-ter c.p. dispone:

"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

Ebbene, una volta illustrate le fattispecie incriminatrici di cui sopra, volgiamo l'attenzione alla disciplina applicabile all'ente. A questo riguardo, l'art.24 ter D.lgs. 231/2001 dispone come segue:

"In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter [...] del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

Con riferimento alle occasioni di commissione del reato, campi di interesse, nonché strumenti di rilevazione e prevenzione, si rinvia a quanto già esposto in relazione alle fattispecie precedentemente descritte.

3. Mappa aziendale delle aree a rischio reati contro la P.A.

Individuato l'ambito di operatività dell'Ente, è necessario predisporre una mappa aziendale delle aree a rischio, cioè svolgere un'accurata analisi e valutazione degli ambiti aziendali a rischio ai fini dell'applicazione del Decreto. Si sono individuate tre macroaree di rischio:

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Ambiente e sicurezza;
- Ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Nell'ambito dell'area "Rapporti con la Pubblica Amministrazione" i processi (o attività) sensibili sono risultati:
 - Rapporti istituzionali (inclusi quelli con il Comune di Roma);
 - Rapporti con Autorità amministrative (incluse Agenzia delle Entrate, ASL, e Ispettorato del Lavoro);
 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria;
 - Rapporti con le Forze dell'ordine;

- Utilizzo di fondi e contributi erogati dal Comune di Roma e da altri Enti Pubblici.

Nell'ambito di tali attività, è d'uopo qui evidenziare: (i.) la gestione delle ispezioni e accertamenti da parte delle Autorità competenti; (ii.) la gestione dei rapporti con gli enti incaricati di effettuare verifiche sulle attrezzature ovvero impianti e varie strumentazioni; (iii.) la gestione dei rapporti con società esterne per la manutenzione; nonché (iv.) la gestione dei rapporti con l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA).

- Nell'ambito dell'area "Ambiente e sicurezza" i processi (o attività) sensibili sono risultati:
 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Gestione degli aspetti ambientali.


Nell'ambito di tali attività, è qui opportuno mettere in risalto l'esecuzione degli interventi di manutenzione ai presidi degli animali, inclusi gli interventi d'urgenza.

- Nell'ambito dell'area "Ordinaria e straordinaria amministrazione" i processi (o attività) sensibili sono risultati:
 - Acquisto di beni e servizi;
 - Gestione delle risorse umane;
 - Amministrazione e contabilità;
 - Gestione dei sistemi informatici;
 - Spese di rappresentanza.

Nell'ambito di tali attività, è qui opportuno evidenziare: (i.) la registrazione degli incassi e dei pagamenti; (ii.) la gestione degli incassi; (iii.) la gestione in generale degli estratti conto bancari.

Per ciascuna macroarea è stata elaborata una mappatura del rischio.

Peraltro, merita di essere evidenziato che ad ogni macroarea corrispondono una o più procedure aziendali, il rispetto delle quali da parte degli esponenti aziendali costituisce lo strumento attraverso il quale l'azienda si adegua al Modello organizzativo adottato, attraverso il seguente schema:



4. Principi generali di comportamento

Preliminarmente occorre osservare che il Consiglio di amministrazione (di seguito anche "CdA"), il Direttore generale (di seguito anche "DG") e il personale dipendente, ciascuno per quanto di propria competenza nelle aree all'interno delle quali vengono svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata.

Detti responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili, in particolare, dei rapporti con i pubblici ufficiali, per le attività con essi svolte.

Essi devono, tra le altre cose, supervisionare le operazioni nell'ambito di attività a rischio di loro competenza, e riferire periodicamente all'Organismo di vigilanza (di seguito anche "OdV"), secondo cadenze temporali da quest'ultimo definite, in ordine alla conduzione di tali operazioni. A tal fine, possono interloquire con l'OdV circa eventuali questioni interpretative sorte in relazione alle prescrizioni del MOGC).

La presente Parte speciale si riferisce, quindi, a comportamenti posti in essere dal CdA, dal DG, dai Responsabili delle aree aziendali e dai dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partner*.

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e *partner*, tramite l'apposizione di apposite clausole contrattuali – di:

- attuare comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione sopra considerate (art. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto);
- realizzare comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare, come tali, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- attuare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- promettere e/o effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle istruzioni operative, vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o stranieri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato, per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei collaboratori e/o dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o dell'UE, omettere informazioni dovute, e in ogni caso indurre taluno in errore mediante l'utilizzo di artifici o raggiri, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- simulare o dissimulare determinate circostanze, o realizzare qualsiasi altro espediente subdolo, in modo tale da indurre taluno in errore e arrecare un danno

patrimoniale allo Stato, ad un altro ente pubblico, o all'UE (inclusa l'omissione maliziosa di informazioni che, ove invece comunicate, avrebbero determinato in senso diverso l'agire di tali enti);

- destinare erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati comunque denominati, conseguiti per la realizzazione di una o più finalità di interesse pubblico, a finalità (anche solo parzialmente) diverse;
- alterare in qualsiasi modo un sistema informatico o telematico della P.A., o intervenire in qualsiasi modo e senza averne il diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, per ottenere un profitto ingiusto, arrecando un danno allo Stato, ad un altro ente pubblico, o all'UE;
- nell'ambito di rapporti negoziali con la P.A., e in particolare di contratti di "fornitura" (ampiamente intesa, come sopra chiarito), porre in essere condotte (non necessariamente ingannatorie in senso stretto) in violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), tali da far apparire falsamente l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi negoziali assunti con la controparte pubblica.

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i Destinatari dovranno garantire le seguenti azioni preventive di carattere generale:

- a) Segregazione delle attività: separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- b) Norme/Circolari: disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- c) Poteri autorizzativi e di firma: coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

- d) Tracciabilità: verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- e) Formazione: la Fondazione garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

5. Presidi di controllo specifici

È necessario assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di vigilanza) i seguenti presidi di controllo, ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001:

- i. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni svolte nelle aree di attività a rischio, al quale verrà conferita delega *ad hoc* per operare;
- ii. nel caso in cui la Fondazione presenti istanze alla P.A. per ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenze, autorizzazioni, etc.) di interesse della Fondazione, il Responsabile della funzione di volta in volta interessata è chiamato, personalmente o mediante altra risorsa a tal fine incaricata, a verificare, raccogliere ed approvare la documentazione da trasmettere al soggetto pubblico, nonché a curare l'archiviazione della documentazione relativa al rapporto intrapreso con la P.A.;
- iii. nell'ambito delle attività della Fondazione che, se del caso, prevedono l'accesso a sistemi informativi gestiti dalla P.A. (e.g., la partecipazione a procedure di gara che prevedono comunque una gestione informatica, la presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo di interesse aziendale,

l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici competenti in materia fiscale/previdenziale in relazione ai casi di modifica in via informatica di dati già trasmessi alla P.A.), occorre istituire specifici e adeguati sistemi di controllo interni (ad esempio, un puntuale riscontro da parte del Responsabile della funzione di volta in volta interessata) finalizzati a garantire il corretto e legittimo accesso ai sistemi informativi della P.A. In particolare, i controlli interni devono prevedere:

- a.* un adeguato riscontro delle *password* di abilitazione ad accedere ai suddetti sistemi, eventualmente possedute dalla risorsa interna per ragioni di servizio;
 - b.* una verifica in ordine al rispetto da parte della risorsa interna delle ulteriori misure di sicurezza eventualmente adottate dalla Fondazione; nonché
 - c.* l'accertamento del costante rispetto, da parte della medesima risorsa interna, della normativa nazionale e sovranazionale in materia di tutela dei dati personali;
- IV.* nei casi di comunicazione con la P.A. mediante sistemi informatici, la risorsa interna che fornisce informazioni/dichiarazioni dev'essere sempre identificabile e la sua idoneità sempre verificabile;
- V.* in caso di partecipazione della Fondazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici (inclusi quelli sovranazionali) comunque denominati,
- a.* il Direttore generale, quando non decide personalmente, definisce le modalità e i criteri per la selezione delle procedure competitive a cui partecipare;
 - b.* il Direttore generale deve procedere, personalmente o mediante altra risorsa specificamente incaricata, ad un puntuale controllo di completezza e correttezza della documentazione da presentare alla P.A., relativamente

- sia alla documentazione di progetto, sia alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali della Fondazione;
- c. dev'essere sempre verificata, in modo incrociato, la coerenza tra la funzione aziendale richiedente l'erogazione pubblica e quella designata a gestire le risorse per la realizzazione dell'iniziativa dichiarata; e
- d. il Direttore generale deve monitorare l'avanzamento del progetto realizzativo e il relativo *reporting* alla P.A., evidenziare e gestire eventuali anomalie, e controllare costantemente l'effettivo impiego dei fondi erogati dalla P.A. in relazione agli obiettivi a tal fine dichiarati dalla Fondazione;
- vi. gli accordi di associazione con i *partner* devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura;
- vii. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- viii. in relazione a detti rapporti con *partner* esterni, incaricati di operare in nome e per conto della Fondazione, occorre impegnare gli stessi – mediante apposita clausola – al rispetto delle prescrizioni di cui al presente Modello;
- ix. in generale, nell'ambito degli accordi intrapresi con *partner* esterni, occorre prevedere per iscritto una clausola risolutiva espressa per il caso in cui la controparte si renda responsabile di violazioni delle prescrizioni ex D. Lgs. n. 231/2001;
- x. nessun tipo di pagamento può essere effettuato a mezzo contanti o in natura;
- xi. in relazione alla partecipazione della Fondazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la fornitura di servizi, nonché all'eventuale attività

successiva di erogazione di tali servizi/prestazioni, occorre che il Direttore generale:

- a.* nel monitorare le offerte economiche relative a gare e a trattative private con la P.A., svolga un'analisi del *trend* dei prezzi praticati;
- b.* monitori le fasi evolutive dei procedimenti di gara o negoziazione diretta;
- c.* a fronte delle suddette attività di monitoraggio, onde favorire controlli incrociati, svolga un'adeguata attività di *reporting* interno, e se del caso gestisca le anomalie eventualmente emerse tra diverse funzioni aziendali;
- d.* garantisca la tracciabilità dei flussi economico-finanziari, tra le altre cose individuando i soggetti di volta in volta autorizzati all'accesso alle risorse;
- e.* svolga una costante verifica sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi;

xii. con particolare riferimento alle ipotesi di eventuale partecipazione della Fondazione a procedure di gara/negoziazione diretta, indette da organismi pubblici dell'Unione europea od organismi pubblici stranieri, ovvero a similari procedure svolte in un contesto competitivo a carattere internazionale, il Direttore generale:

- a.* cura la procedimentalizzazione dei rapporti e delle operazioni che si svolgono nelle aree geografiche a maggiore rischio-reato, eventualmente adottando particolari cautele già nella fase precontrattuale e di negoziazione, nonché nella individuazione dei soggetti incaricati delle relative operazioni e nello scambio di comunicazioni formali che ne attestino la trasparenza e correttezza;
- b.* al fine di individuare le suddette aree geografiche maggiormente esposte a rischio-reato, consulta costantemente gli studi e i rilievi analitici

consolidati e di particolare attendibilità, che periodicamente enti specializzati (nazionali e/o internazionali) svolgono per valutare il livello di corruzione nelle pubbliche amministrazioni in tutti gli Stati;

xiii. laddove la Fondazione intrattenga rapporti negoziali con la P.A., questi devono sempre essere improntati al rispetto dei principi di correttezza e buona fede;

xiv. le dichiarazioni rese alla P.A. devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;

xv. nella gestione dei rapporti con la P.A., tra le altre cose,

a. a monte, vanno sempre individuate specificamente le tipologie di rapporti con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio e le relative modalità di gestione;

b. le risorse interne incaricate di intrattenere tali rapporti devono essere sempre individuate;

c. va sempre formalizzata, a cura della Funzione coinvolta, una reportistica relativa al rapporto intercorso (salvo che non sia già predisposta apposita documentazione dalla controparte e attestazione del rispetto delle previsioni del Modello 231 nel corso del suddetto rapporto);

d. il Direttore generale deve definire le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere ai pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio, nonché supportare la Funzione eventualmente interessata da accertamenti/ispezioni derivanti dalla (o comunque connesse alla) trasmissione di detta documentazione;

xvi. con particolare riguardo alla partecipazione ad eventuali procedure in associazione con altri *partner*, occorre, tra le altre cose, effettuare un previo controllo sui potenziali *partner*, al fine di verificare la coerenza, rispetto alla "politica" (*rectius* alla, per dir così, "*mission*") della Fondazione, dell'approccio e

della sensibilità di questi, specie in relazione alla corretta applicazione del D. Lgs. n. 231/2001; In particolare è necessario:

- a.* acquisire informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato, nonché flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale, ovvero attestazioni periodiche sugli ambiti di rilevanza 231 di interesse (ad esempio, attestazioni periodiche rilasciate dai *partner* in cui gli stessi dichiarino di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni tali da configurare, direttamente o indirettamente, ipotesi di reato di cui al D.lgs. n. 231/2001);
 - b.* definire specifiche clausole contrattuali di audit, da attivarsi a fronte di eventuali indicatori di rischio rilevati;
- xvii.* in relazione alle spese di rappresentanza, il Direttore generale definisce i relativi criteri qualitativi/quantitativi, e cura la relativa autorizzazione;
- xviii.* il Direttore generale, nel controllare e supervisionare gli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività, deve porre particolare attenzione sull'effettuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- xix.* al fine di garantire sempre la verificabilità delle attività di impiego di risorse economico-finanziarie, occorre per un verso esplicitarne la causale, e per altro verso documentarle e registrarle secondo principi di correttezza contabile.

In caso di ispezioni presso la Fondazione (in materia di salute e sicurezza sul lavoro, giudiziarie, amministrative, etc.), a queste partecipa il Direttore generale o i soggetti da quest'ultimo a tal fine specificamente incaricati. In ogni caso, l'inizio dell'attività ispettiva va comunicato al Direttore generale (ove non personalmente presente) e all'OdV. Il Direttore generale o i soggetti da questo incaricati di presenziare alle attività ispettive devono richiedere all'Autorità pubblica procedente copia del verbale (ove disponibile), che verrà trasmesso tempestivamente all'OdV.

In generale, in occasione di rapporti con la P.A., vanno immediatamente segnalati all'OdV e al Direttore generale eventuali condotte del soggetto pubblico volte a ottenere indebiti vantaggi/utilità nei propri confronti o di terzi.

6. In particolare: gestione dei fenomeni corruttivi

Le finalità della Fondazione possono essenzialmente essere riassunte come di seguito: incentivare l'educazione, lo studio e la conservazione ambientale e naturalistica, concorrendo alla divulgazione di una vasta ed eterogenea cultura ambientale e promuovendo la ricerca scientifica nel campo della biologia, zoologia, veterinaria e tutela delle biodiversità. Per dare esecuzione alle dette finalità viene impiegato personale sia puramente amministrativo che tecnico/scientifico e i rapporti intrattenuti con le P.A. ruotano essenzialmente intorno alla richiesta e gestione di fondi economici, licenze ed autorizzazioni necessarie per il corretto adempimento degli obblighi statutari e delle necessità strutturali.

In relazione ai rapporti intrattenuti con fornitori e collaboratori esterni va specificato che gli stessi sono in larga parte indirizzati al reperimento di beni, servizi e lavori strettamente correlati con la particolare finalità istituzionale della Fondazione (ad esempio, acquisto di particolari mangimi per animali e/o arredi specifici per gabbie).

Anche la ricerca e selezione del personale dipendente è imperniata sulla necessità di destinare i propri lavoratori a mansioni specifiche e particolari strettamente collegate alla unicità della struttura.

Dunque, proprio l'unicità degli scopi statutari ed istituzionali della Fondazione rende tale ente non assimilabile a qualsivoglia altra struttura partecipata, controllata e/o gestita da Roma Capitale, limitando in tal senso l'adozione, in seno all'ente stesso, di logiche unicamente commerciali e di profitto; ciò, comunque, non comportando limitazioni all'esistenza di eventuali criticità corruttive.

Altresì, giova precisare che, sotto il profilo del finanziamento pubblico, la Fondazione Bioparco di Roma, per previsione statutaria, riceve un contributo fisso annuale da parte di Roma Capitale pari ad € 3.000.000,00; detto contributo rappresenta circa un terzo degli introiti complessivi annuali. Inoltre, molti dei settori (ad es.: biglietteria, manutenzione, vigilanza, ristorazione) che maggiormente potrebbero essere interessati da fenomeni rilevanti ai fini della normativa di cui sopra vengono affidati in appalto a soggetti terzi, scelti secondo criteri imposti dal relativo Codice Appalti e dalle direttive ricevute dall'Amministrazione Capitolina.

Le strategie di prevenzione dei fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione si ispirano a tre obiettivi principali:

- (a) ridurre le opportunità di manifestazione dei casi di corruzione;
- (b) aumentare le probabilità di scoperta di casi di corruzione;
- (c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

L'analisi e la valutazione dei rischi relativi ai fenomeni corruttivi – ma più in generale di tutti i rischi gestiti mediante il presente MOGC – sono eseguite alla stregua della seguente metodologia:



Di seguito si riportano le misure specificamente dirette alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in Fondazione Bioparco.

- (a) In generale, tutti i destinatari del presente MOGC sono tenuti, ciascuno limitatamente alle proprie aree di competenza, ad informare periodicamente (almeno 4 volte all'anno) l'OdV sulla corretta applicazione dei presidi di controllo del rischio-reati contro la P.A. di cui al precedente

paragrafo (v. *supra* § 5); e, in particolare, a dare, in caso di violazione, immediato avviso all'OdV.

(b) Essi devono altresì segnalare all'OdV eventuali integrazioni o modifiche del presente MOGC necessarie per la prevenzione anticorruzione.

(c) Inoltre, di seguito si riportano i presidi da adottare in relazione a specifiche aree di rischio.

a. Reclutamento delle risorse umane:

- apposizione di numero di protocollo su ogni candidatura per assunzione, anche appositamente costituito per lo specifico adempimento, onde differenziarlo da quello utilizzato per la corrispondenza corrente;
- tracciabilità di ogni documento (e.g., richieste di implementazione del personale; schede valutative dei candidati; attestazione di completezza della documentazione necessaria all'assunzione; curriculum vitae);
- verifica della sussistenza dei requisiti anche autocertificati qualora i medesimi costituiscano criterio necessario/minimo per la partecipazione alla selezione;
- predeterminazione dei criteri di valutazione e selezione dei candidati;
- confronto valutativo tra almeno 3 candidati per ogni posizione ricercata selezionati da parte del Responsabile di Direzione e del Direttore Generale;
- consegna, in sede di sottoscrizione contrattuale, del Modello Organizzativo e del Codice Etico con firma per ricevuta, adempimento assolvibile anche inserendo sul contratto di assunzione, di collaborazione, o su lettera di consegna del Badge la dizione: «*Con la firma della*

presente Ella dichiara altresì di essere stato informato della pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione Amministrazione Trasparente di copia liberamente consultabile del Modello organizzativo adottato dalla scrivente ai sensi del ai sensi del D.lgs 231/2001 .Dichiara inoltre di ricevere unitamente alla presente copia del Codice Etico, del Regolamento della Fondazione Bioparco di Roma».

- I soggetti coinvolti nel reclutamento di personale devono valutare le candidature sulla base di criteri predeterminati quali la trasparenza, l'imparzialità, l'effettiva necessità di nuova forza lavoro non reperibile all'interno della Fondazione, l'inesistenza di cause ostative all'assunzione, la sussistenza delle prerogative e/o specifiche competenze necessarie allo svolgimento di particolari attività e mansioni;
 - la scelta del personale deve, inoltre, avvenire nella più totale autonomia senza ingerenze provenienti da soggetti interni o esterni alla Fondazione e dovrà essere posta in essere possibilmente in concertazione tra più soggetti apicali.
- b. Progressione di carriera del personale dipendente
- verifica della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento di progressioni;
 - tracciabilità di ogni documento;
 - predeterminazione dei criteri di valutazione e progressione, individuati nello specifico nella scheda di valutazione condivisa con le rappresentanze sindacali;

- verifica dell'assenza di cause ostative alla progressione di carriera;
- confronto valutativo tra i soggetti coinvolti;
- asseveramento e adeguamento delle progressioni di carriera alla copertura economica della Fondazione;
- rispetto della normativa in materia prevista dal CCNL applicato;
- i soggetti coinvolti nella scelta in ordine alla progressione di carriera devono effettuare le loro valutazioni sulla base di criteri predeterminati quali la trasparenza, l'imparzialità, l'inesistenza di cause ostative alla progressione;
- la scelta del personale cui destinare i provvedimenti di progressione dovrà, inoltre, avvenire nella più totale autonomia senza ingerenze provenienti da soggetti interni o esterni alla Fondazione e dovrà essere posta in essere possibilmente in concertazione tra più soggetti apicali.

c. Gestione degli appalti

- tracciabilità e trasparenza sull'oggetto degli appalti;
- costituzione di commissione predeterminate con previsione della rotazione dei membri;
- verifica dell'assenza di cause ostative al conferimento di incarico di commissario (ad es.: assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A.);
- controllo, anche a campione, sulle autocertificazioni;
- tracciabilità di ogni documento e verbalizzazione di ogni singola fase della procedura;
- redazione di motivazione scritta per ogni provvedimento preso in corso di procedura;

- predeterminazione dei criteri di valutazione secondo i principi di imparzialità e trasparenza;
- verifica sulla effettiva necessità di indizione di una gara d'appalto;
- verifica della sussistenza dei requisiti anche autocertificati;
- inserimento nel disciplinare di gara e nel contratto di appalto della clausola di asseveramento del soggetto aggiudicatario alle norme, principi, procedure e protocolli contenuti nel presente piano, nella normativa anticorruzione, nel Modello Organizzativo *ex* D.lgs. 231/01 e nel Codice Etico;
- verifica preliminare sull'eventuale utilizzo dell'istituto del subappalto;
- limitazione a casi predeterminati dell'utilizzo dell'istituto della revoca in autotutela;
- limitazione ed eventuale previsione di rescissione contrattuale in caso di richiesta di varianti in corso d'opera che rendano il contratto troppo oneroso per la Fondazione;
- previsione di appalti pluriennali;
- le risorse di Bioparco coinvolte nell'area di rischio *de qua* devono operare nell'esclusivo interesse della Fondazione, redigendo bandi di gara in relazione alle effettive esigenze dell'ente stesso e limitando l'esternalizzazione alle sole attività che non possono essere attuate da soggetti interni;
- nello sviluppo dell'intera procedura di aggiudicazione (ivi compresa la redazione dei bandi) i soggetti incaricati devono attenersi a principi di trasparenza, tracciabilità ed imparzialità e alle applicabili normative nazionali e sovranazionali in materia di appalti.

d. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture

- utilizzo anche per gli affidamenti diretti di procedure simili al bando di gara;
- verifica a più livelli apicali dell'effettiva necessità di affidamento di lavori, servizi o forniture;
- controllo, anche a campione, sulle autocertificazioni e su tutta la documentazione proveniente dai candidati;
- tracciabilità di ogni documento e verbalizzazione di ogni singola fase della procedura;
- redazione di motivazione scritta per ogni provvedimento preso in corso di procedura;
- predeterminazione dei criteri di valutazione secondo i principi di imparzialità e trasparenza;
- rotazione dei fornitori;
- previsione di affidamenti pluriennali;
- inserimento nel contratto di appalto/affido della clausola di asseveramento del soggetto aggiudicatario alle norme, principi, istruzioni operative e protocolli di gestione di cui al presente MOGC;
- le risorse di Bioparco coinvolte nell'area di rischio *de qua* devono operare nell'esclusivo interesse della Fondazione, redigendo bandi di gara in relazione alle effettive esigenze dell'ente stesso e limitando l'esternalizzazione alle sole attività che non possono essere attuate da soggetti interni;
- nello sviluppo dell'intera procedura di aggiudicazione (ivi compresa la selezione dei soggetti affidatari), gli incaricati dovranno attenersi a principi di trasparenza, tracciabilità ed imparzialità e alle applicabili normative nazionali e sovranazionali.

- e. Gestione di richieste alla P.A. di autorizzazioni, concessioni, licenze
- verifica apicale di effettivi poteri e deleghe per la rappresentanza della Fondazione;
 - verifica dell'assenza di cause ostative al conferimento di poteri o deleghe, anche temporanei, per la rappresentanza della Fondazione in capo a singoli soggetti (ad es.: assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A.);
 - tracciabilità di ogni documento e verbalizzazione di ogni singola fase della procedura;
 - redazione di motivazione scritta per ogni provvedimento preso in corso di procedura decisionale;
 - i soggetti destinatari dovranno verificare che chi agisce in nome e per conto della Fondazione lo faccia nel rispetto ed entro i limiti dei poteri e delle deleghe, anche temporanei, conferitigli;
 - la rappresentanza della Fondazione presso la P.A. dovrà avvenire sempre nell'esclusivo interesse dell'ente stesso e, comunque, sempre nei limiti imposti dalla legge;
 - chiunque agisca in nome e per conto della Fondazione presso la P.A. dovrà rendere tracciabile ogni fase della procedura di richiesta di autorizzazioni, concessioni o licenze anche a mezzo di specifici report periodici. Il controllo, anche a campione, dei detti report è demandato alle figure apicali della Fondazione.
- f. Richiesta alla P.A. di contributi, sovvenzioni o finanziamenti
- verifica apicale di effettivi poteri e deleghe per la rappresentanza della Fondazione;
 - verifica dell'assenza di cause ostative al conferimento di poteri o deleghe, anche temporanei, per la rappresentanza

della Fondazione in capo a singoli soggetti (ad es.: assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A.);

- tracciabilità di ogni documento e verbalizzazione di ogni singola fase della procedura;
- redazione di motivazione scritta per ogni provvedimento preso in corso di procedura decisionale;
- verificare la correttezza e la rispondenza al vero di ogni documento (ivi comprese ad esempio le istanze, le certificazioni e le fatturazioni);
- verifica apicale di effettivi poteri e deleghe per la rappresentanza della Fondazione;
- verifica dell'assenza di cause ostative al conferimento di poteri o deleghe, anche temporanei, per la rappresentanza della Fondazione in capo a singoli soggetti (ad es.: assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A.);
- tracciabilità di ogni documento e verbalizzazione di ogni singola fase della procedura;
- redazione di motivazione scritta per ogni provvedimento preso in corso di procedura decisionale;
- verifica della correttezza e la rispondenza al vero di ogni documento (ivi comprese ad esempio le istanze, le certificazioni e le fatturazioni).

g. Rimborsi spese e alle spese di rappresentanza

- fissazione di un tetto massimo di spese di rappresentanza, commisurato alle esigenze istituzionali e di bilancio;
- verifica della veridicità e della rispondenza al vero dei giustificativi di spesa;
- tracciabilità di ogni documento e verbalizzazione di ogni singola fase della procedura;

- redazione di motivazione scritta per ogni provvedimento preso in corso di procedura decisionale;
- i soggetti destinatari dovranno verificare che le richieste di rimborso spese siano corrispondenti ad esborsi effettivamente sostenuti dai soggetti richiedenti;
- tutte le spese di rappresentanza dovranno essere limitate a esigenze istituzionali e mai potranno essere imputate alla Fondazione spese sostenute per motivi diversi;
- le spese dovranno essere preventivamente autorizzate da figure apicali, possibilmente in concertazione tra più soggetti;
- ogni richiesta di rimborso spese dovrà essere accompagnata dal relativo giustificativo di cui dovrà essere garantita la tracciabilità e la trasparenza.

h. Sponsorizzazioni e pubblicità

- tracciabilità e trasparenza nella concessione/ottenimento di sponsorizzazioni e pubblicità;
- conferimenti di specifici incarichi per il reperimento/concessione di sponsorizzazioni e pubblicità;
- fissazione di parametri congrui al mercato per la concessione di sponsorizzazioni o pubblicità;
- tracciabilità di ogni documento e verbalizzazione di ogni singola fase della procedura;
- redazione di motivazione scritta per ogni provvedimento preso in corso di procedura decisionale;
- redazione di specifico *report* periodico sull'attività svolta da inoltrare all'OdV;
- i soggetti destinatari dovranno garantire la tracciabilità e trasparenza di ogni attività inerente alla

richiesta/concessione di sponsorizzazioni e pubblicità; dovranno altresì evitare di concedere sponsorizzazioni o pubblicità a soggetti che abbiano a che fare con eventuali interlocutori diretti nella P.A. o con Fornitori, consulenti e dipendenti;

- la scelta di eventuali destinatari di sponsorizzazioni o pubblicità dovrà essere improntata all'esclusivo interesse della Fondazione, senza che ciò comporti violazioni di norme di Legge (e.g., finanziamento illecito a partiti politici; distrazione di somme per creare "fondi neri");
 - i soggetti apicali dovranno altresì verificare che le somme o, comunque, le utilità ricevute dalla Fondazione a titolo di sponsorizzazione o pubblicità vengano destinate a scopi istituzionali ed in tal senso interamente impiegate;
 - gli apicali devono altresì verificare che i ricavati delle sponsorizzazioni o pubblicità siano oggetto di esatta e puntuale fatturazione;
 - è vietato avvalersi, anche su indicazione esterna, di soggetti terzi vicini alla PA per ottenere, far ottenere o concedere, sponsorizzazioni e pubblicità.
- i. Verifiche, ispezioni e accertamenti da parte di Autorità Pubbliche
- verifica apicale di effettivi poteri e deleghe per la rappresentanza della Fondazione;
 - verifica dell'assenza di cause ostative al conferimento di poteri o deleghe, anche temporanei, per la rappresentanza della Fondazione in capo a singoli soggetti (e.g., assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A.);
 - tracciabilità di ogni documento e verbalizzazione di ogni singola fase della procedura;

- redazione di motivazione scritta per ogni provvedimento preso in corso di procedura decisionale;
 - verifica apicale della rispondenza al vero delle dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rilasciate agli organi ispettivi;
 - redazione di specifici report da inoltrare all'OdV;
 - i soggetti destinatari dovranno verificare che chi agisce in nome e per conto della Fondazione lo faccia nel rispetto ed entro i limiti dei poteri e delle deleghe, anche temporanei, conferitigli;
 - la rappresentanza della Fondazione presso la P.A. dovrà avvenire sempre nell'esclusivo interesse dell'ente stesso e, comunque, sempre nei limiti imposti dalla legge;
 - chiunque agisca in nome e per conto della Fondazione presso la P.A. dovrà rendere tracciabile ogni fase della procedura anche a mezzo di specifici *report* periodici;
 - il controllo, anche a campione, dei detti report è demandato alle figure apicali della Fondazione;
 - per chi agisce in nome e per conto della Fondazione è vietato di interagire con gli ispettori con modalità e per fini che esulino dai poteri conferitigli e, comunque, in violazione delle specifiche norme penali e di condotta previste dal presente MOGC e dal Codice Etico.
- j. Gestione di procedure giudiziali/arbitrali
- prestabilire criteri di selezione di consulenti/professionisti esterni cui affidare il contenzioso giudiziale, stragiudiziale e arbitrale;

- improntare detti criteri a principi di trasparenza, tracciabilità, autonomia, imparzialità e rotazione degli incarichi;
- verifica di insussistenza di cause di incompatibilità per la nomina di consulenti/professionisti esterni;
- verifica periodica dell'attività svolta dai consulenti/professionisti esterni incaricati;
- possibilità di transigere in sede giudiziale, stragiudiziale o arbitrale esclusivamente previa approvazione del CdA;
- tracciabilità di ogni documento e verbalizzazione di ogni singola fase della procedura di assegnazione dell'incarico a consulenti/professionisti esterni;
- redazione di motivazione scritta per ogni provvedimento preso in corso di procedura decisionale;
- verifica apicale della rispondenza al vero delle dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rilasciate a e da consulenti/professionisti esterni nonché all'autorità giudiziarie/arbitrali;
- corresponsione dei compensi prestabiliti con dettagliati preventivi di spesa da redigersi secondo i tariffari professionali o, comunque, secondo i valori di mercato e previa accettazione ed autorizzazione da parte del CdA;
- redazione di specifici report da inoltrare all'OdV;
- i soggetti destinatari dovranno verificare che i collaboratori/professionisti esterni, incaricati di gestire il contenzioso con apposito contratto scritto, agiscano nell'interesse della Fondazione adempiendo ai propri doveri nel rispetto ed entro i limiti dei poteri e delle deleghe

conferitigli e, comunque, mai in contrasto con gli obblighi imposti dalla legge;

- all'atto del conferimento dell'incarico professionale il consulente/professionista esterno dovrà impegnarsi a rispettare i dettami del presente MOGC e del Codice Etico, nonché a redigere ed inoltrare report periodici con l'indicazione dello stato della pratica e dell'attività sino a quel momento svolta;
- ogni proposta di chiusura transattiva, di rinuncia ad atti o giudizi, opportunamente motivata dal consulente/professionista esterno, dovrà essere vagliata dal CdA e dallo stesso approvata con specifica delibera;
- è fatto divieto a chi agisce in nome e per conto della Fondazione di interagire con l'autorità giudiziaria o arbitrale ovvero con le controparti, sia in sede stragiudiziale che giudiziale che arbitrale, con modalità e per fini che esulino dai poteri conferitigli e, comunque, in violazione delle specifiche norme penali e di condotta previste dal presente MOGC e dal Codice Etico.

k. Gestione del magazzino e dei reperti sottoposti a sequestro

- verifica periodica dei beni di proprietà della Fondazione o messi a disposizione della stessa;
- tracciabilità e puntuale catalogazione dei beni di proprietà della Fondazione o messi a disposizione della stessa;
- verifica periodica sull'utilizzo dei beni di proprietà della Fondazione o messi a disposizione della stessa;
- tracciabilità di ogni documento e verbalizzazione di ogni singola fase della procedura di acquisizione e utilizzo dei

beni di proprietà della Fondazione omessi a disposizione della stessa;

- verifica periodica delle autorizzazioni e deleghe all'utilizzo dei beni di proprietà della Fondazione o messi a disposizione della stessa;
- verifica periodica dello stato di conservazione di beni sottoposti a sequestro e lasciati nella custodia della Fondazione;
- tracciabilità di ogni documento e verbalizzazione di ogni singola fase della procedura di conservazione di beni sottoposti a sequestro e lasciati nella custodia della Fondazione;
- i soggetti destinatari dovranno verificare periodicamente che i beni di proprietà della Fondazione o messi a disposizione della stessa vengano utilizzati per i fini cui sono istituzionalmente destinati e, comunque, sempre nell'interesse dell'ente stesso;
- è fatto divieto a chiunque di utilizzare detti beni per fini personali;
- è altresì vietato, sottrarre (anche temporaneamente), danneggiare o distruggere i suddetti beni
- gli incaricati della gestione del magazzino e dell'approvvigionamento scorte dovranno rendere tracciabili tutti i passaggi della procedura di acquisizione e utilizzo dei beni a mezzo di specifici report periodici che dovranno essere debitamente archiviati, conservati e messi a disposizione dell'OdV.
- in egual misura dovranno essere conservati i beni (ivi compresi gli animali) sottoposti a sequestro giudiziale

impedendone la sottrazione, la distruzione o il danneggiamento;

- dell'eventuale verificarsi, anche incolpevole, delle suindicate circostanze dovrà essere data immediata comunicazione agli organi giudiziari competenti e all'OdV;
- Comunque, dello stato di mantenimento dei detti beni dovranno essere redatti appositi report periodici debitamente archiviati, conservati e messi a disposizione e dell'OdV.

I. Gestione dei rifiuti

- prestabilire criteri di selezione della società esterna cui affidare la gestione e lo smaltimento dei rifiuti;
- improntare detti criteri a principi di trasparenza, tracciabilità, autonomia, imparzialità nonché alle applicabili normative nazionali e sovranazionali;
- verificare l'insussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico (e.g., assenza/incompletezza /non veridicità della certificazione antimafia);
- verificare periodicamente l'attività svolta dalla società esterna incaricata;
- tracciabilità di ogni documento e verbalizzazione di ogni singola fase della procedura di assegnazione dell'incarico alla società esterna, nonché di ogni fase della gestione/smaltimento dei rifiuti;
- redazione di motivazione scritta per ogni provvedimento preso in corso di procedura decisionale;
- verifica apicale della rispondenza al vero delle dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rilasciate alla e dalla società esterna;

- corresponsione dei compensi prestabiliti con dettagliati preventivi di spesa da redigersi secondo i tariffari professionali o, comunque, secondo i valori di mercato e previa accettazione ed autorizzazione da parte del CdA;
- tracciabilità di ogni documento, verbalizzazione ed archiviazione di ogni singola fase della procedura di gestione e smaltimento dei rifiuti;
- redazione di specifici report da inoltrare all'OdV;
- i soggetti destinatari dovranno verificare periodicamente l'esatto e puntuale adempimento, da parte della società esterna e dei dipendenti/collaboratori/consulenti della Fondazione, degli obblighi di legge in materia di gestione e smaltimento rifiuti;
- tutti i documenti relativi alla procedura di gestione e smaltimento rifiuti dovranno essere redatti, a cura dei responsabili di settore, in forma digitale e cartacea debitamente archiviati, conservati e messi a disposizione dell'OdV;
- dell'attività svolta dovrà essere redatto apposito report periodico da inviare all'OdV.

7. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati nei rapporti con la P.A.

Occorre a questo punto dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio, con particolare riferimento alla specifica attività della Fondazione, al fine di individuare i presidi utili alla mitigazione dei rischi di commissione dei reati nei rapporti con la P.A.

Le schede che seguono sono composte da sei riquadri: **attività sensibile** (macroarea relativa alle "attività a rischio commissione reati nei rapporti con la P.A."); **reato** (reati "rilevanti", alla cui commissione è esposta la Fondazione); **finalità della condotta** (elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo); **esempi di modalità di realizzazione della condotta** (elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo); **attività di controllo** (principi e regole contenuti nel Modello, nelle Procedure aziendali, etc., per prevenire la commissione dei reati indicati); **fattore qualificante il controllo** (strumento aziendale - Modello, Procedure aziendali, etc. - in cui sono contenute le regole il cui rispetto esonera l'azienda dalla responsabilità amministrativa dell'ente per uno dei fatti-reato indicati).

<p>Attività sensibile: Rapporti istituzionali (inclusi quelli con il Comune di Roma)</p>
<p>Reato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Corruzione; ● Concussione; ● Induzione indebita.
<p>Finalità della condotta: ottenere vantaggi indebiti per la Fondazione</p>
<p>Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) Il DG di Fondazione Bioparco di Roma corrisponde ad un pubblico ufficiale una retribuzione non dovuta (ad esempio, la dazione di denaro o l'assunzione di un soggetto a lui vicino) affinché questi interceda per l'ottenimento di un</p>

provvedimento a favore della Fondazione; 2) Il DG di Fondazione Bioparco di Roma nel corso di un'ispezione da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente (eventualmente con l'ausilio di Forze dell'ordine) relativa alla conformità della struttura alla normativa in materia di giardini zoologici, indotto dal funzionario titolare della verifica, il quale lascia intendere che la stessa non si concluderà fin quando non vengano riscontrate delle criticità, corrisponde al medesimo una retribuzione non dovuta (ad esempio, una dazione di denaro o l'assunzione di un soggetto a lui vicino).

Attività di controllo: 1) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 2) archiviazione della documentazione; 3) gestione unitaria dei rapporti con la Pubblica Amministrazione con nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni; 4) divieto di pagamenti in contanti o in natura; 5) in caso di ispezioni presso la Fondazione: a queste partecipa il DG o i soggetti da quest'ultimo a tal fine specificamente incaricati; occorre richiedere all'Autorità pubblica precedente copia del verbale (ove disponibile), che verrà trasmesso tempestivamente all'OdV; 6) in generale, segnalazione all'OdV e al DG di eventuali condotte del soggetto pubblico volte a ottenere indebiti vantaggi/utilità nei propri confronti o di terzi.

Fattore qualificante il controllo:

- Modello organizzativo;
- Codice etico;
- Istruzioni operative: v. *supra* §§ 5 e 6;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibile: Rapporti con Autorità amministrative (incluse Agenzia delle Entrate, ASL, e Ispettorato del Lavoro)

Reato:

- Corruzione;
- Concussione;
- Induzione indebita.

Finalità della condotta: ottenere vantaggi indebiti per la Fondazione

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) Il DG di Fondazione Bioparco di Roma corrisponde ad un pubblico ufficiale una retribuzione non dovuta (ad esempio, la dazione di denaro o l'assunzione di un soggetto a lui vicino) affinché questi interceda per l'ottenimento di un provvedimento a favore della Fondazione; 2) Il DG di Fondazione Bioparco di Roma nel corso di un'ispezione da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente (eventualmente con l'ausilio di Forze dell'ordine) relativa alla conformità della struttura alla normativa in materia di giardini zoologici, indotto dal funzionario titolare della verifica, il quale lascia intendere che la stessa non si concluderà fin quando non vengano riscontrate delle criticità, corrisponde al medesimo una retribuzione non dovuta (ad esempio, una dazione di denaro o l'assunzione di un soggetto a lui vicino).

Attività di controllo: 1) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 2) archiviazione della documentazione; 3) gestione unitaria dei rapporti con la Pubblica Amministrazione con nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni; 4) divieto di pagamenti in contanti o in natura; 5) in caso di ispezioni presso la Fondazione: a queste partecipa il DG o i soggetti da quest'ultimo a tal fine specificamente incaricati; occorre richiedere all'Autorità pubblica precedente copia del verbale (ove disponibile), che verrà trasmesso tempestivamente all'OdV; 6) in generale, segnalazione all'OdV e al DG di eventuali condotte del soggetto pubblico volte a ottenere indebiti vantaggi/utilità nei propri confronti o di terzi.

Fattore qualificante il controllo:

- Modello organizzativo;
- Codice etico;
- Istruzioni operative: v. *supra* §§ 5 e 6;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibile: Rapporti con l'Autorità giudiziaria.

Reato:

- corruzione;

- concussione;
- induzione indebita;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Finalità della condotta: ottenere vantaggi indebiti per la Fondazione

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) Il DG di Fondazione Bioparco di Roma per evitare la propria condanna nell'ambito di un procedimento penale, per reati commessi (anche) nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, corrompe il giudice del dibattimento (ad esempio con una dazione di denaro ovvero assumendo un soggetto a lui vicino). 2) Il DG di Fondazione Bioparco di Roma per evitare che la Fondazione possa soccombere in un procedimento civile, sollecitato dal perito nominato dal giudice, il quale rappresenta come in caso contrario l'esito della perizia sarà sfavorevole, corrisponde allo stesso una cospicua somma di denaro ovvero assume un soggetto a lui vicino. 3) Il DG di Fondazione Bioparco di Roma, per evitare che un dipendente della Fondazione riferisca in giudizio circostanze sfavorevoli alla Fondazione, lo induce a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Attività di controllo: 1) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 2) archiviazione della documentazione; 3) gestione unitaria dei rapporti con la Pubblica Amministrazione con nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni; 4) divieto di pagamenti in contanti o in natura; 5) in caso di ispezioni presso la Fondazione: a queste partecipa il DG o i soggetti da quest'ultimo a tal fine specificamente

incaricati; occorre richiedere all'Autorità pubblica precedente copia del verbale (ove disponibile), che verrà trasmesso tempestivamente all'OdV; 6) in generale, segnalazione all'OdV e al DG di eventuali condotte del soggetto pubblico volte a ottenere indebiti vantaggi/utilità nei propri confronti o di terzi.

Fattore qualificante il controllo:

- Modello organizzativo;
- Codice etico;
- Istruzioni operative: v. *supra* §§ 5 e 6;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibile: Rapporti con le Forze dell'ordine

Reato:

- Corruzione;
- Concussione;
- Induzione indebita.

Finalità della condotta: ottenere vantaggi indebiti per la Fondazione

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) Il DG di Fondazione Bioparco di Roma corrisponde ad un ufficiale della Guardia di Finanza una retribuzione non dovuta (ad esempio, la dazione di denaro o l'assunzione di un soggetto a lui vicino) affinché questi ometta verifiche potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi della Fondazione. 2) Il DG di Fondazione Bioparco di Roma nel corso di una verifica da parte della Guardia di Finanza, indotto dal funzionario titolare della verifica, il quale lascia intendere che la stessa non si concluderà fin quando non vengano riscontrate delle criticità, corrisponde al medesimo una retribuzione non dovuta (ad esempio, una dazione di denaro o l'assunzione di un soggetto a lui vicino).

Attività di controllo: 1) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 2) archiviazione della documentazione; 3) gestione unitaria dei rapporti con la Pubblica Amministrazione con nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni; 4) divieto di pagamenti in contanti o in natura; 5) in caso di ispezioni presso la Fondazione: a queste partecipa il DG o i soggetti da quest'ultimo a tal fine specificamente incaricati; occorre richiedere all'Autorità pubblica precedente copia del verbale (ove disponibile), che verrà trasmesso tempestivamente all'OdV; 6) in generale, segnalazione all'OdV e al DG di eventuali condotte del soggetto pubblico volte a ottenere indebiti vantaggi/utilità nei propri confronti o di terzi.

Fattore qualificante il controllo:

- Modello organizzativo;
- Codice etico;

- Istruzioni operative: v. *supra* §§ 5 e 6;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibile: Utilizzo di fondi e contributi erogati dal Comune di Roma e da altri Enti pubblici

Reato:

- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'UE;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Malversazione di erogazioni pubbliche;
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- Corruzione;
- Concussione;
- Induzione indebita;
- Associazione per delinquere
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera

Finalità della condotta: ottenere vantaggi indebiti per la Fondazione

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) Il DG di Fondazione Bioparco di Roma, eludendo in maniera fraudolenta le verifiche e i controlli predisposti da una Pubblica Amministrazione, riesce a ottenere un finanziamento pubblico in favore della Fondazione. 2) Il DG di Fondazione Bioparco di Roma, avendo la Fondazione percepito fondi pubblici da impiegare per finalità individuate, utilizza le somme erogate per finanziare attività di altra natura. 3) Il DG di Fondazione Bioparco di Roma, con l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ottiene un finanziamento pubblico. 4) Il DG, nel corso di una verifica da parte del Comune di Roma, relativa all'utilizzo di fondi da tale ente erogati in favore della Fondazione, corrompe il funzionario incaricato della verifica (ad esempio, con una dazione di denaro o assumendo un soggetto ad essi vicino) affinché lo stesso non rilevi eventuali criticità. 5) Il DG, nel corso di una verifica da parte del Comune di Roma, relativa all'utilizzo di fondi da tale ente erogati in favore della Fondazione, indotto a ciò dal funzionario incaricato della verifica, il quale lascia intendere che altrimenti la stessa darà esito negativo, gli corrisponde una somma di denaro (o assume un soggetto a lui vicino) affinché lo stesso eviti di rilevare eventuali criticità.

Attività di controllo: 1) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 2) archiviazione della documentazione; 3) gestione unitaria dei rapporti con la Pubblica Amministrazione con nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni; 4) divieto di pagamenti in contanti o in natura; 5) in caso di ispezioni presso la Fondazione: a queste partecipa il DG o i soggetti da quest'ultimo a tal fine specificamente incaricati; occorre richiedere all'Autorità pubblica precedente copia del verbale (ove disponibile), che verrà trasmesso tempestivamente all'OdV; 6)

in generale, segnalazione all'OdV e al DG di eventuali condotte del soggetto pubblico volte a ottenere indebiti vantaggi/utilità nei propri confronti o di terzi.

Fattore qualificante il controllo:

- Modello organizzativo;
- Codice etico;
- Istruzioni operative: v. *supra* §§ 5 e 6;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibile: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Reato:

- Corruzione;
- Concussione;
- Induzione indebita;
- Induzione a non rendere dichiarazioni all'A.G.

Finalità della condotta: ottenere vantaggi indebiti per la Fondazione

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) Il Datore di lavoro *ex* D.lgs. n. 81/2008 di Fondazione Bioparco di Roma in occasione di una verifica da parte della ASL finalizzata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro da cui sono emerse irregolarità, per evitare l'elevazione di sanzioni a carico della Fondazione corrisponde una somma di denaro al funzionario incaricato (ovvero assume un soggetto a lui vicino). 2) Il Datore di lavoro *ex* D.lgs. n. 81/2008 di Fondazione Bioparco di Roma, in occasione di una verifica da parte della ASL finalizzata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, indotto a ciò dal funzionario incaricato che prospetta l'elevazione di sanzioni severe a carico della Fondazione, corrisponde al medesimo una somma di denaro (ovvero assume un soggetto a lui vicino). 3) Il Datore di lavoro *ex* D.lgs. n. 81/2008 di Fondazione Bioparco di Roma, per evitare che un dipendente della Fondazione riferisca in giudizio circostanze sfavorevoli alla Fondazione, lo induce a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Attività di controllo: 1) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 2) archiviazione della documentazione; 3) gestione unitaria dei rapporti con la Pubblica Amministrazione con nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni; 4) divieto di pagamenti in contanti o in natura; 5) in caso di ispezioni presso la Fondazione: a queste partecipa il DG o i soggetti da quest'ultimo a tal fine specificamente incaricati; occorre richiedere all'Autorità pubblica precedente copia del verbale (ove disponibile), che verrà trasmesso tempestivamente all'OdV; 6) in generale, segnalazione all'OdV e al DG di eventuali condotte del soggetto pubblico volte a ottenere indebiti vantaggi/utilità nei propri confronti o di terzi.

Fattore qualificante il controllo:

- Modello organizzativo;
- Codice etico;
- Istruzioni operative: v. *supra* §§ 5 e 6;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibile: Gestione aspetti ambientali

Reato:

- Corruzione;
- Concussione;
- Induzione indebita;
- Induzione a non rendere dichiarazioni all'A.G.

Finalità della condotta: ottenere vantaggi indebiti per la Fondazione

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) Il DG di Fondazione Bioparco di Roma in occasione di una verifica da parte del Ministero dell'Ambiente (eventualmente con l'ausilio di Forze dell'ordine), relativa alla conformità della struttura alla normativa in materia di giardini zoologici - verifica dalla quale sono emerse irregolarità - per evitare conseguenze pregiudizievoli per la Fondazione corrisponde una somma di

denaro al funzionario incaricato (ovvero assume un soggetto a lui vicino) affinché eviti di rilevare suddette irregolarità. 2) Il DG di Fondazione Bioparco di Roma, in occasione di una verifica da parte del Ministero dell’Ambiente (eventualmente con l’ausilio di Forze dell’ordine) relativa alla conformità della struttura alla normativa in materia di giardini zoologici, indotto a ciò dal funzionario incaricato che prospetta conseguenze pregiudizievoli per la Fondazione, corrisponde al medesimo una somma di denaro (ovvero assume un soggetto a lui vicino). 3) Il DG di Fondazione Bioparco di Roma, per evitare che un dipendente della Fondazione riferisca in giudizio circostanze sfavorevoli alla Fondazione, lo induce a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

Attività di controllo: 1) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 2) archiviazione della documentazione; 3) gestione unitaria dei rapporti con la Pubblica Amministrazione con nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni; 4) divieto di pagamenti in contanti o in natura; 5) in caso di ispezioni presso la Fondazione: a queste partecipa il DG o i soggetti da quest’ultimo a tal fine specificamente incaricati; occorre richiedere all’Autorità pubblica precedente copia del verbale (ove disponibile), che verrà trasmesso tempestivamente all’OdV; 6) in generale, segnalazione all’OdV e al DG di eventuali condotte del soggetto pubblico volte a ottenere indebiti vantaggi/utilità nei propri confronti o di terzi.

Fattore qualificante il controllo:

- Modello organizzativo;
- Codice etico;

- Istruzioni operative: v. *supra* §§ 5 e 6;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibile: Acquisto di beni e servizi.

Reato:

- Truffa in danno allo Stato;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Malversazione di erogazioni pubbliche;
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- Corruzione;
- Concussione;
- Induzione indebita.

Finalità della condotta: ottenere vantaggi indebiti per la Fondazione

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) Dopo aver ottenuto un finanziamento pubblico per l'acquisto di un determinato bene, la Fondazione in sede di rendicontazione fa risultare che i beni acquistati hanno avuto un prezzo superiore a quello realmente pagato, mediante presentazione di documenti falsi. 2) Nell'ambito di un finanziamento pubblico ottenuto dalla

Fondazione vengono acquistati beni e /o servizi posti in rendicontazione, ma utilizzati per scopi diversi da quelli oggetto del finanziamento. 3) Il DG, nell'intento di ottenere un finanziamento pubblico per la Fondazione, presenta una richiesta attestante situazioni di fatto non veritiere. 4) Il DG, per l'ottenimento di un finanziamento pubblico, propone al funzionario incaricato della procedura di stipulare un contratto di fornitura con una ditta riconducibile a quest'ultimo. 5) Il DG, per l'ottenimento di un finanziamento pubblico, viene indotto dal funzionario incaricato della procedura a stipulare un contratto di fornitura con una ditta riconducibile a quest'ultimo, lasciando intendere che in caso contrario l'autorizzazione potrebbe difficilmente essere rilasciata.

Attività di controllo: 1) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 2) archiviazione della documentazione; 3) gestione unitaria dei rapporti con la Pubblica Amministrazione con nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni; 4) divieto di pagamenti in contanti o in natura; 5) in caso di ispezioni presso la Fondazione: a queste partecipa il DG o i soggetti da quest'ultimo a tal fine specificamente incaricati; occorre richiedere all'Autorità pubblica precedente copia del verbale (ove disponibile), che verrà trasmesso tempestivamente all'OdV; 6) in generale, segnalazione all'OdV e al DG di eventuali condotte del soggetto pubblico volte a ottenere indebiti vantaggi/utilità nei propri confronti o di terzi.

Fattore qualificante il controllo:

- Modello organizzativo;
- Codice etico;

- Istruzioni operative: v. *supra* §§ 5 e 6;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibile: Gestione delle risorse umane

Reato:

- Truffa aggravata in danno dello Stato;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Malversazione;
- Corruzione;
- Concussione;
- Induzione indebita;
- Induzione a non rendere dichiarazioni all'A.G.

Finalità della condotta: ottenere vantaggi indebiti per la Fondazione

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) Fondazione Bioparco di Roma ottiene una erogazione pubblica destinata all'assunzione di un lavoratore l. 104/92 e la destina all'assunzione di un lavoratore di altra

categoria. 2) Il DG, per l'ottenimento di un provvedimento amministrativo favorevole all'ente, propone al funzionario incaricato della procedura di impiegare presso la Fondazione una persona da questi indicata. 3) Il DG di Fondazione Bioparco di Roma, per l'ottenimento di un provvedimento amministrativo favorevole all'ente, viene indotto dal funzionario incaricato della procedura ad impiegare presso la Fondazione una persona da questi indicata. 4) Il DG per evitare che un dipendente di Fondazione Bioparco di Roma, riferisca in giudizio circostanze sfavorevoli alla Fondazione, lo induce a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria prospettandogli la possibilità di un licenziamento/trasferimento.

Attività di controllo: 1) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 2) archiviazione della documentazione; 3) gestione unitaria dei rapporti con la Pubblica Amministrazione con nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni; 4) divieto di pagamenti in contanti o in natura; 5) in caso di ispezioni presso la Fondazione: a queste partecipa il DG o i soggetti da quest'ultimo a tal fine specificamente incaricati; occorre richiedere all'Autorità pubblica precedente copia del verbale (ove disponibile), che verrà trasmesso tempestivamente all'OdV; 6) in generale, segnalazione all'OdV e al DG di eventuali condotte del soggetto pubblico volte a ottenere indebiti vantaggi/utilità nei propri confronti o di terzi.

Fattore qualificante il controllo:

- Modello organizzativo;
- Codice etico;
- Istruzioni operative: v. *supra* §§ 5 e 6;

- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibile: Amministrazione e contabilità.

Reato:

- Truffa in danno dello Stato;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Malversazione di erogazioni pubbliche;
- Corruzione;
- Concussione;
- Induzione indebita.

Finalità della condotta: ottenere un ingiusto profitto per la Fondazione

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) Il DG di Fondazione Bioparco di Roma per l'ottenimento di uno specifico finanziamento altera la contabilità necessaria per ottenere il finanziamento traendo in inganno la P.A. 2) Mediante alterazione della contabilità la Fondazione potrebbe creare riserve extracontabili destinate al pagamento illecito di PP.UU.

Attività di controllo: 1) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 2) archiviazione della documentazione; 3) gestione unitaria dei rapporti con la Pubblica Amministrazione con nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni; 4) divieto di pagamenti in contanti o in natura; 5) in caso di ispezioni presso la Fondazione: a queste partecipa il DG o i soggetti da quest'ultimo a tal fine specificamente incaricati; occorre richiedere all'Autorità pubblica precedente copia del verbale (ove disponibile), che verrà trasmesso tempestivamente all'OdV; 6) in generale, segnalazione all'OdV e al DG di eventuali condotte del soggetto pubblico volte a ottenere indebiti vantaggi/utilità nei propri confronti o di terzi.

Fattore qualificante il controllo:

- Modello organizzativo;
- Codice etico;
- Istruzioni operative: v. *supra* §§ 5 e 6;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibile: Gestione sistemi informatici

Reato: frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Finalità della condotta: ottenere un ingiusto profitto per la Fondazione

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: il DG, con il supporto della Funzione interessata, alterando il funzionamento di un sistema informatico pubblico, riesce a modificare dei dati in esso contenuti, facendo risultare indebitamente la Fondazione come beneficiaria di erogazioni pubbliche che la stessa non sarebbe legittimata ad ottenere.

Attività di controllo: sistemi di controllo interni finalizzati a garantire il corretto e legittimo accesso ai sistemi informativi della P.A.; i controlli interni devono segnatamente prevedere: 1) un adeguato riscontro delle *password* di abilitazione ad accedere ai suddetti sistemi, eventualmente possedute dalla risorsa interna per ragioni di servizio; 2) una verifica in ordine al rispetto da parte della risorsa interna delle ulteriori misure di sicurezza eventualmente adottate dalla Fondazione.

Fattore qualificante il controllo:

- Modello organizzativo;
- Codice etico;
- Istruzioni operative: v. *supra* §§ 5 e 6;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibile: Spese di rappresentanza

Reato: corruzione

Finalità della condotta: ottenere vantaggi indebiti per la Fondazione

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: corresponsione (od offerta) ad un pubblico ufficiale di spese di rappresentanza, che in realtà celano una dazione indebita finalizzata alla corruzione dello stesso.

Attività di controllo: 1) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 2) archiviazione della documentazione; 3) gestione unitaria dei rapporti con la Pubblica Amministrazione con nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni; 4) divieto di pagamenti in contanti o in natura; 5) in generale, segnalazione all'OdV e al DG di eventuali condotte del soggetto pubblico volte a ottenere indebiti vantaggi/utilità nei propri confronti o di terzi.

Fattore qualificante il controllo:

- Modello organizzativo;
- Codice etico;
- Istruzioni operative: v. *supra* §§ 5 e 6;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

7. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'Organismo di Vigilanza:

- curare la verifica e l'eventuale richiesta di aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative a:
 - a. la compilazione omogenea e coerente delle schede di evidenza;
 - b. gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione (e di soggetti che esercitano attività oggettivamente amministrativa). Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai responsabili dell'area a rischio reato o ai sub-responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - a. all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei *partner* delle disposizioni del Decreto 231;
 - b. alla possibilità per la Fondazione di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello 231 al

fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

- c. all'attuazione dei meccanismi "sanzionatori" (quali il recesso o la risoluzione del contratto nei confronti dei collaboratori esterni) qualora siano accertate violazioni delle prescrizioni;
- indicare al Direttore generale le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.